



COMUNE DI COGOLETO
Città Metropolitana di Genova

**Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo
incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
G.C. 161 DEL 11/12/2018

Articolo 1 - Obiettivi e finalità.

1. Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'Articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", relativamente alle attività poste in essere dal 19 aprile 2016.
2. Il Regolamento si applica al personale dipendente del Comune di Cogoleto, con esclusione di quello con qualifica dirigenziale, per lo svolgimento delle diverse funzioni tecniche individuate dal Decreto sopra citato relative all'espletamento di lavori, servizi e forniture.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Articolo 2 – Esclusioni.

1. La presente disciplina non si applica:
 - a) ai servizi non ricompresi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) ai lavori di importo inferiore a 5.000 euro;
 - c) agli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 10.000 euro.
2. Si precisa che dall'entrata in vigore del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il Direttore dell'Esecuzione.

Articolo 3 - Ambito di applicazione.

1. Al fine di incentivare le funzioni tecniche, le risorse finanziarie determinate nella misura indicata ai successivi articoli, a valere sugli stanziamenti previsti per singole opere o lavori, servizi e forniture, sono destinate ad un apposito fondo. Tali risorse rientrano in quelle destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa, ai sensi del vigente Contratto nazionale di lavoro, ma la disciplina in ordine al loro utilizzo è quella stabilita dal presente Regolamento.
2. Ai sensi dell'Art. 113, comma 2, del "Codice dei contratti pubblici", gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti dell'Amministrazione comunale incaricati dello svolgimento delle seguenti funzioni tecniche:
 - attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - attività di valutazione preventiva dei progetti;
 - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
 - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
 - attività di responsabile unico del procedimento (R.U.P.);
 - attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - attività di collaudatore statico.
3. L'incarico di R.U.P. si intende ex lege attribuito al Responsabile del Settore a cui compete la risorsa per la realizzazione dell'intervento, salvo diverso provvedimento espresso da parte dell'organo competente, in conformità dell'Art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "T.U.E.L."
4. Al personale della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), esclusivamente per l'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri Enti, su richiesta espressa del Responsabile della stessa C.U.C., può essere riconosciuta una quota non superiore al 25% dell'incentivo di cui all'Art. 113 comma 2, determinata con le modalità di cui ai successivi articoli.
5. Le funzioni di R.U.P., verificatore, Direttore lavori, collaudatore, devono avvenire in linea con i contenuti del "Codice dei contratti pubblici", dei successivi decreti/atti attuativi e della normativa vigente di riferimento. Tali ruoli possono essere assunti da dipendenti in possesso dei requisiti e/o abilitazioni professionali ove richieste.

Articolo 4 - Costituzione e accantonamento del Fondo per funzioni tecniche.

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche, di cui al comma 2 dell'Art. 113 del "Codice dei contratti pubblici", è determinato in base alle percentuali di seguito indicate sull'importo a base di gara, al netto dell'IVA:

• **LAVORI**

Importo a base di gara	Quota da destinare al fondo
da 5.000 e fino a 1.000.000 euro	2,0%
oltre 1.000.000 e fino a 5.548.000 euro	1,9%
oltre 5.548.000 euro	1,6%

• **SERVIZI E FORNITURE**

Importo a base di gara	Quota da destinare al fondo
da 10.000 e fino a 209.000 euro	2,0%
oltre 209.000 euro e fino a 500.000 euro	1,9%
oltre 500.000 euro:	
- per la parte fino a 500.000 euro	1,8%
- per la parte oltre 500.000 euro	1,5%

2. Il fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto/affidamento si verificano dei ribassi. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia di variante non causata da errori od omissioni imputabili all'ufficio responsabile della progettazione.

3. Nel caso di modifiche di contratti durante il periodo di efficacia, individuati dall'Art. 106 del "Codice dei contratti pubblici", l'importo del fondo viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

4. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio.

5. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell'Art.113 comma 2 del "Codice dei contratti pubblici" è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, fornitura e servizio, con le modalità e i criteri adottati nel presente Regolamento, tra il R.U.P. ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP; tali oneri sono pertanto decurtati dalle spettanze lorde dei dipendenti interessati.

6. L'accantonamento del fondo è disposto contestualmente alla Determinazione a contrarre e/o di affidamento assunta dal Responsabile competente per materia, ai sensi dell'Art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 5 - Fondo per l'innovazione.

1. Il 20% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del precedente Art. 3 del presente Regolamento, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'Art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196.

2. Le somme che fanno parte del Fondo per l'innovazione sono utilizzabili in termini di spesa solo a compimento della procedura di appalto.

Articolo 6 - Soggetti coinvolti, gruppo di lavoro e conferimento degli incarichi.

1. Partecipano alla ripartizione del fondo di cui al precedente Art. 4 del presente Regolamento, i dipendenti dell'Ente che collaborano alla programmazione, alla verifica preventiva dei progetti e alla esecuzione delle opere o lavori pubblici, forniture e servizi.
2. A tal fine il Responsabile unico del procedimento (R.U.P.), individuato nel Responsabile del Settore o eventualmente nominato tra dipendenti che possiedano il necessario inquadramento e adeguate competenze professionali, tenuto conto di un criterio di rotazione per una più equa distribuzione tra i vari soggetti al fine di assicurare una partecipazione quanto più possibile diffusa, individua fra i dipendenti dell'Ente in possesso delle adeguate abilitazioni e/o competenze professionali, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura, un gruppo di lavoro a cui affidare le funzioni tecniche e conferisce a ciascun componente il relativo incarico.
3. Il provvedimento di conferimento degli incarichi deve indicare:
 - a) l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare;
 - b) l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, determinato ai sensi dell'Art. 4 del presente Regolamento;
 - c) l'elenco nominativo del personale interno individuato, indicando per ciascuno i compiti e i tempi (durata e/o scadenza) per l'espletamento dell'incarico assegnato ed i compensi presunti e/o le singole percentuali desunte dalla tabella di cui al successivo Art. 7.
4. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il R.U.P. deve necessariamente possedere un profilo professionale tecnico.
5. Ai sensi dell'Art. 113, comma 3, del "Codice", non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.
6. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento motivato adottato dal Responsabile di Settore competente.
7. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente del gruppo di lavoro, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal Responsabile del Settore.

Articolo 7 - Ripartizione del Fondo di incentivazione.

1. Ad intervenuta emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato di un'opera/lavoro o al positivo accertamento di conformità, il R.U.P., in coerenza alla proposta di cui al precedente articolo e previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai soggetti individuati – redigerà un rapporto consuntivo con indicazione delle quote da liquidare ai singoli soggetti. In tale rapporto consuntivo il R.U.P. dovrà esprimersi anche in merito agli eventuali ritardi nell'espletamento delle attività fornendo dettagliate motivazioni.
2. Gli importi derivanti dall'applicazione del presente articolo e spettanti al personale del Settore/Settori che svolge le funzioni tecniche sono ripartite tra i diversi dipendenti coinvolti sulla base all'effettivo apporto individuale e secondo quanto pianificato con il conferimento dell'incarico.
3. Il Responsabile competente opera la ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, nelle percentuali di seguito riportate (rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti):

a) LAVORI

Attività specifica	Titolare incarico	Collaboratori
	Quota massima%	Quota massima%
Programmazione della spesa per investimenti	3%	1%
Valutazione preventiva dei progetti per lavori (art. 26 Codice)	6%	2%

Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc.)	11%	3%
Responsabilità del procedimento (R.U.P.): attività elencate da art. 31 Codice appalti o altre disposizioni normative	20%	5%
Direzione dei lavori	30%	7%
Collaudo tecnico amministrativo/Collaudo statico/C.R.E.	10% (di cui eventualmente max 5% al collaudo statico)	2%
Totale 100% (dell'80%)	80%	20%

b) SERVIZI E FORNITURE

Attività specifica	Titolare incarico	Collaboratori
	Quota massima%	Quota massima%
Programmazione degli interventi: redazione programma biennale acquisti e servizi	4%	1%
Predisposizione atti e altre attività necessarie per la procedura di affidamento dell'appalto (bandi, capitolati, mercato elettronico, contratti)	17%	3%
Direzione dell'esecuzione del contratto	30%	9%
Responsabilità del procedimento (R.U.P.)	25%	6%
Verifica di conformità	4%	1%
Totale 100% (dell'80%)	80%	20%

2. Qualora il R.U.P. o un altro dipendente assuma più ruoli, fra quelli evidenziati nella precedenti tabelle, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.

Articolo 8 - Tempi di liquidazione dei compensi.

1. La liquidazione delle quote parti di incentivo riferite alle fasi di programmazione, verifica dei progetti e affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture è effettuata successivamente all'avvio della procedura di gara di appalto, coincidente con la pubblicazione del bando di gara o l'invio delle lettere di invito.

2. La liquidazione delle quote parti di incentivo riferite alla fasi di esecuzione e collaudo o verifica di conformità di appalti di lavori, servizi e forniture è effettuata successivamente all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione per i lavori o della verifica di conformità per i servizi e forniture.

3. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del R.U.P. dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state correttamente svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo nei valori previsti.

4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui al comma 2, dell'Art. 113 del "Codice".

Articolo 9 - Eventuale riduzione dei compensi.

1. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure si verificano ritardi nella conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Responsabile del Settore competente dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo i seguenti criteri:

a) Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione (fatti salvi i casi di applicazione del quinto d'obbligo), l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi, vale a dire nella stessa percentuale di incremento dei costi;

b) Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella seguente misura

- 1% per ritardo fino a 30 giorni lavorativi;
- 5% per ritardo fino a 50 giorni lavorativi.

Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'Art. 106, comma 1, del "Codice".

Nel caso di ritardo connesso all'attività della C.U.C. per l'avvio delle procedure di gara (pubblicazione bando, invio lettera d'invito), saranno applicate le seguenti riduzioni percentuali alla relativa quota dell'incentivo spettante alla C.U.C.:

- 10% per ritardo fino a 15 giorni lavorativi;
- 20% per ritardo fino a 30 giorni lavorativi.

2. In ogni caso previsto al comma 1, le somme che residuano costituiscono economie.

3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. All'atto della liquidazione il Responsabile verifica il sussistere di tale presupposto e ne dà conto nell'istruttoria relativa.

4. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

Articolo 11 - Disposizioni transitorie e finali.

Gli incentivi per le funzioni tecniche, introdotti dall'Art. 113 del Codice, si applicano alle attività ammesse oggetto di incarichi successivi alla data del 19 aprile 2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016).

Articolo 10 - Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.